IICC/32704-2021 trasporto tresignana

ISTRUTTORIA CONSILIARE DEL\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FERRARA E IL COMUNE DI TRESIGNANA PER IL TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI FUORI DEL TERRITORIO DI RESIDENZA – AA.SS. 2020/2021, 2021/2022 E 2022/2023 - DECRETO 31/01/0997 DEL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE (GAZZETTA UFFICIALE N. 48 DEL 27/02/97). RINNOVO.**

# IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO:

- l’art. 3 del Decreto del Ministero dei Trasporti del 31/1/97, che stabilisce che il trasporto scolastico di alunni residenti in territorio diverso da quello in cui ha sede la scuola frequentata, è ammesso solo a condizione che i rapporti fra gli enti locali interessati siano regolati ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. n. 267/00 e s.m.;

- il testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che nel disporre l’abrogazione della citata Legge n. 142/90 ha provveduto a disciplinare la materia delle convenzioni tra enti, stabilendo all’art. 30 che:

* + 1. al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni;
    2. le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie;

VISTA la L.R. 26/2001 "Diritto allo Studio e all'apprendimento per tutta la vita" ed in particolare l'art. 3, comma 1 e 2;

RITENUTO, nell’ambito degli interventi finalizzati al diritto allo studio e all’accesso alle strutture scolastiche da parte degli utenti, necessario promuovere una rete di reciproche collaborazioni fra Comuni al fine di affrontare, con efficace funzionalità, le problematiche del trasporto riferite ad alunni che frequentano gli istituti scolastici ubicati in Comuni diversi da quello di residenza;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n.18/4/18597/2018 con la quale è stato stabilito di attivare una convenzione con il Comune di Formignana per la gestione coordinata del servizio di trasporto scolastico di utenti fuori dal territorio di residenza con validità per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, ai sensi del Decreto 31/01/97 del Ministro dei Trasporti e della Navigazione;

VISTA la richiesta del Comune di Tresignana (acquisita al P.G. 24319/2021) di rinnovo per ulteriori tre anni scolastici della Convenzione stipulata tra il Comune di Ferrara e il Comune di Formignana scaduta con l’a.s. 2019/2020;

VISTO l’art. 4 della citata convenzione che prevede la possibilità del rinnovo per un ulteriore triennio, previa apposita deliberazione da assumersi dai competenti organi dei Comuni contraenti;

PRESO ATTO che a decorrere dal 1.1.2019 è stato istituito il Comune di Tresignana, nato dalla fusione fra i comuni di Tresigallo e Formignana;

VISTO l’articolo 3 della L.R. n. 23/2016 che dispone che il nuovo ente locale derivante dalla fusione, subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi che afferiscono ai preesistenti comuni di Formignana e Tresigallo, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14 comma 2 lettera a) della legge regionale n. 24 del 1996 realizzando in tal modo una successione a titolo universale del nuovo ente derivante da fusione nei rapporti passivi ed attivi in capo ai preesistenti comuni fusi;

VALUTATA l'opportunità, nell’interesse collettivo e qualora sia funzionale all’organizzazione del servizio di trasporto scolastico e agli utenti, di procedere al rinnovo per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 della Convenzione fra i medesimi Comuni a disciplina dei rapporti reciproci ed in conformità al precitato D.M. 31/01/1997 nonché alla circolare Ministero dei Trasporti 11-3-1997 n° 23/97 avente ad oggetto D.M. 31/01/1997 “nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico”;

VISTA la bozza di Convenzione predisposta a tale riguardo dal Comune di Tresignana, come concordata con il Comune di Ferrara, come dal testo che si allega al presente provvedimento;

DATO ATTO che il presente atto non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune;

VISTI i pareri favorevoli rispettivamente espressi dal Dirigente del Settore Istruzione e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile (art. 49 -1° comma - del D. Lgs. n. 267/2000);

SENTITE la Giunta Comunale e la 2^ Commissione Consiliare;

**DELIBERA**

di accogliere la richiesta del Comune di Tresignana di rinnovare, senza alcun onere per questa Amministrazione, la Convenzione per la gestione coordinata del servizio di trasporto scolastico di utenti fuori dal territorio di residenza per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, ai sensi del Decreto 31/01/97 del Ministro dei Trasporti e della Navigazione;

di provvedere pertanto al rinnovo, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, della convenzione in essere tra questo Comune ed il Comune di Tresignana per la gestione coordinata del servizio di trasporto scolastico utenti fuori del territorio di residenza;

di approvare, lo schema di convenzione nel testo di cui all’allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

di dare atto che il responsabile del procedimento è l’Avv. Lucia Bergamini, Direttore dell’Istituzione dei Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie;

di demandare al Direttore dell’Istituzione dei Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie Avv. Lucia Bergamini la stipula della suddetta convenzione e tutti gli adempimenti conseguenti.

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FERRARA ED IL COMUNE TRESIGNANA PER IL TRASPORTO CON SCUOLABUS DI ALUNNI NON RESIDENTI NEL PROPRIO TERRITORIO**

L’anno \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**TRA**

- il Comune di Ferrara con sede in Piazza del Municipio n. 2, Ferrara – FE, CF e P. IVA 00297110389, rappresentato dall’Avv. Lucia Bergamini, nata a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Direttore dell’Istituzione dei Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie, la quale agisce in nome, per conto e nell’esclusivo interesse dell’Ente che rappresenta;

**E**

### - il Comune di Tresignana, con sede in Piazza Italia n. 32 Tresignana (FE), C.F. 02035700380, rappresentato dalla Sig.ra Mistroni Alessandra, nata a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Responsabile Settore Servizi alla Persona, la quale agisce in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Ente che rappresenta;

Premesso che:

* l’art. 13, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, prevede espressamente forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia per l’esercizio, in ambiti territoriali adeguati, di funzioni proprie;
* l’art. 30, dello stesso D.Lgs. prevede tra l’altro la stipulazione di convenzioni di tipo facoltativo, che possono avere oggetto, funzioni e servizi determinati;
* l’art. 3, comma 2, della L.R. 26 del 08/08/2001 prevede che gli interventi relativi al trasporto scolastico siano a carico del Comune di residenza dell’alunno, fatti salvi diversi accordi tra i comuni interessati;

Considerato che il decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 31/01/1997 “Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico” e la successiva circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 23, dell’11/03/1997, prevedono la possibilità dell’utilizzo dei veicoli immatricolati in uso proprio a nome dei Comuni, degli altri Enti Locali o loro Consorzi, per trasportare alunni e bambini, frequentanti la scuola dell’obbligo o la scuola materna, abitanti in Comuni diversi da quello che ha immatricolato in uso proprio il veicolo, solo se tra i predetti Comuni intercorrono rapporti regolati dalla Legge 142 del 8/6/1990 e che la legge 142/90 è stata abrogata e sostituita con D.Lgs. n. 267/2000, sopra richiamato;

Preso atto della normativa di cui sopra e delle possibilità da parte dei Comuni interessati di stipulare apposita convenzione consentendo, quindi, il trasporto di alunni residenti in altro territorio;

Considerato che gli obiettivi che con la presente convenzione si intendono perseguire possono essere così sintetizzati:

i Comuni firmatari mettono a disposizione, in base alla loro disponibilità, i veicoli adibiti al trasporto scolastico con i relativi conducenti, per il trasporto degli alunni non residenti nel proprio territorio, ma residenti nel territorio dei Comuni convenzionati;

1. per consentire il trasporto degli alunni frequentanti plessi non dislocati nel Comune di residenza, previa attenta valutazione del piano annuale di organizzazione del servizio e predisposizione dell’itinerario compatibilmente a quest’ultimo a seguito di accordo tra le Amministrazioni interessate;
2. per consentire, inoltre, il trasporto degli alunni conseguente allo svolgimento delle attività scolastiche ed extrascolastiche programmate e concordate dalle rispettive Amministrazioni.

Tutto quanto sopra premesso e considerato,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

**Art. 1 – FINI DELLA CONVENZIONE**

I Comuni firmatari mettono a disposizione, in base alla loro disponibilità, il servizio di trasporto scolastico, per il trasporto degli alunni non residenti nel proprio territorio, ma residenti nel territorio dell’altro Comune.

Gli obiettivi che con la presente convenzione si intendono perseguire possono essere così sintetizzati:

1. consentire il trasporto degli alunni frequentanti plessi non dislocati nel Comune di residenza, previa attenta valutazione del piano annuale di organizzazione del servizio e predisposizione dell’itinerario compatibilmente a quest’ultimo a seguito di accordo tra le Amministrazioni interessate;
2. consentire, inoltre, il trasporto degli alunni conseguente allo svolgimento delle attività scolastiche ed extrascolastiche programmate e concordate dalle rispettive Amministrazioni.

**Art. 2 – MODALITA’ ORGANIZZATIVE DEL SERVIZIO**

Per la realizzazione di tali obiettivi e per il coordinamento delle singole procedure, i Comuni firmatari:

* trasportano gli alunni così come indicato nei libretti di circolazione dei relativi scuolabus;
* assicurano che i veicoli adibiti al trasporto scolastico sono in perfette condizioni tecniche e, come previsto dalla normativa, sono regolarmente muniti di:

1. certificato di assicurazione da cui risulta che è regolarmente stipulata polizza assicurativa per la copertura dei rischi a favore delle persone autotrasportate;
2. cronotachigrafo con l’attestazione dell’avvenuto controllo di efficienza dello stesso da parte di officina autorizzata.

Le Amministrazioni Comunali, in conformità a quanto fissato dai rispettivi regolamenti comunali riguardanti il servizio di trasporto scolastico, predisporranno annualmente le seguenti procedure al fine di organizzare il servizio di trasporto:

* predisposizione della raccolta delle domande di trasporto scolastico per i non residenti da attivarsi contestualmente alle domande presentate dai residenti;
* stesura annuale dei piani di trasporto scolastico sulla base delle domande pervenute;
* comunicazione agli interessati dell’accoglimento della domanda, con contestuale informazione da inviare al Comune di residenza;
* definizione delle tariffe di abbonamento mensile da addebitare agli utenti.

Il servizio di trasporto scolastico potrà essere assicurato dalle Amministrazioni Comunali, mediante:

* la gestione in economia utilizzando personale dipendente e/o non dipendente, in possesso dei requisiti richiesti per legge;
* in concessione e/o in appalto.

**Art. 3 – RAPPORTI FINANZIARI**

Ogni Comune assumerà a proprio carico le spese per il trasporto nelle scuole del proprio territorio di alunni residenti in altro Comune sottoscrittore della presente convenzione.

A ciascun Comune, erogatore del servizio, viene demandato il rapporto con l’utenza che ne beneficerà per effetto della presente convenzione, ai fini dell’applicazione della tariffa, dovendo essere quest’ultima necessariamente determinata ed introitata in base ai criteri ed alle modalità stabiliti da ogni Ente convenzionato con i propri autonomi atti regolanti la materia.

**Art. 4 – DURATA**

La presente convenzione avrà validità di 3 anni, a decorrere dall’anno scolastico 2020-2021 e potrà essere rinnovata per il successivo triennio, previa apposita deliberazione da assumersi dai competenti organi dei Comuni contraenti.

La convenzione potrà essere revocata in qualsiasi momento per mutuo consenso degli Enti convenzionati.

Ciascun Comune può, tuttavia, recedere dalla presente convenzione previa disdetta formale da comunicare all’altro Ente con un preavviso di almeno un mese dall’avvio di ogni nuovo anno scolastico, qualora non si condivida la programmazione annuale presentata.

**Art. 5 – RESPONSABILITA’ E NORME FINALI**

Ogni Comune è direttamente responsabile per quanto riguarda l’organizzazione e la gestione degli utenti del proprio servizio.

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si osservano le norme di legge vigenti in materia.

La presente convenzione redatta in forma di scrittura privata non autentica è esente dall’imposta di bollo ai termini dell’art.16 – tabella B – del DPR 26.10.1972, n. 642.

Il presente atto è da registrarsi in caso d’uso ai sensi del DPR 26/04/1986 n. 131.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi della normativa vigente.

p/il Comune di Ferrara – Avv. Lucia Bergamini

p/il Comune di Tresignana – Alessandra Mistroni